



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **419** di Registro

Seduta del 27-11-2024 svoltasi dalle ore 13:40 alle ore 15:30

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROCEDURA D'URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 37, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE E 20, COMMA 2, REG. C.C., DELLA PROPOSTA RECANTE: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA ex art. 30 D.LGS. 201/2022 - APPROVAZIONE ANNUALITA' 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale si riunisce per la presente seduta in modalità online ai sensi dell'art.6 della Disciplina delle sedute di Giunta Comunale approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 22/11/2023.

Presenti n.8

Risultano video collegati: il Sindaco e gli Assessori Roperto, Fontana, Cappelletti, Ciabattoni, Bodero Maccabeo, Doria, Colombo;

Risulta video collegata: il Segretario Generale dott.ssa Beltrame.

Premesso che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a "tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", con esclusione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 35) e degli "impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane" (art. 36);
- i servizi pubblici locali *"rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità"* (art. 3, c. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, c. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- l'art. 2, c.1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022 definisce **servizi pubblici locali di rilevanza economica** (o servizi di interesse generale a livello locale) quelli *"erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata *"di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo*

all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)" (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR).

- l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 201/2022 definisce **servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica** quelli "che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente". I servizi a rete sono organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Premesso, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Riordino:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve verificare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- l'art. 30 D.lgs. n. 201/2022 utilizza il termine di servizio "affidato", oggetto della ricognizione sono i servizi pubblici locali a rilevanza affidati dall'Ente locale in conformità delle modalità di gestione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 con la sola esclusione di quelli gestiti in economia in quanto, per l'appunto, servizi non affidati;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi) e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- essa rileva, inoltre:
 - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, c. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) con riferimento ai servizi affidati alle società in house, le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, c. 5);
 - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

Dato atto, inoltre, che:

- la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- nel caso di servizi affidati a società in house, l'allegato 2 denominato "*Relazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla società in house Como Servizi Urbani S.r.l.*" costituirà appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2024, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, situazione al 31.12.2023 – Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione anni precedenti*";

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Verificato che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022 – Aggiornamento del 29.04.2024", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato - energia, rifiuti, TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico per i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto Riordino prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dall'Ufficio d'Ambito di Como per il servizio idrico integrato, dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese per il TPL;

Dato atto, inoltre, che:

- per quanto riguarda i servizi pubblici locali non a rete, le relative relazioni ricognitive sono predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici affidatari dei servizi;

Considerato che i servizi affidati alla società in house, Como Servizi Urbani S.r.l. (CSU) del Comune di Como i seguenti servizi:

1. Gestione Autosili Comunali (via Auguadri e Val Mulini) - Aree Attrezzate per la Sosta (aree regolamentate con parcometro, aree a pagamento dei residenti, aree per la sosta di biciclette, aree per la sosta dei camper, parcheggio interrato di via Aldo Moro, gestione dei sistemi a messaggio variabile per informazioni all'utenza riguardanti la mobilità urbana);
2. Gestione Porti (porto Marina, porto Marina 2, porto di Sant'Agostino, porto di Tavernola, molo di San Giorgio, approdo di Villa Olmo);
3. Gestione Centri Sportivi (centro sportivo Caduti di Nassirya, centro sportivo di Casate, piscina comunale G. Sinigaglia);
4. Gestione Lampade Votive nei nove cimiteri comunali;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL (allegato 1) e la *Relazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla società in house Como Servizi Urbani S.r.l.* (allegato 2), allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Visti:

- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica";
- il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022 – Aggiornato al 29.04.2024", pubblicata nel sito dell'ANAC;
- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,;

Dato atto che il provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale presentata dal Settore Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato – Organizzazione e Risorse Umane, allegata in schema al presente provvedimento, avente ad oggetto: "Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 d.lgs. 201/2022 – Approvazione annualità 2024";

Evidenziata l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dell'art. 37, c. 2, dello Statuto Comunale, attesa la necessità per poter rispettare la scadenza fissata al 31.12.2024;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione allegata sarà richiesto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei seguenti Direttori competenti per materia per i singoli servizi pubblici locali oggetto della ricognizione:

- Direttore del Settore Servizi Educativi e Sociali – Quartieri e Partecipazione;
- Direttore del Settore PNRR – Urp e Comunicazione – Archivio e Protocollo - Smart City – Servizi Amministrativi Cimiteriali – Turismo e Cultura;
- Direttore del Settore Commercio - Suap - Suevco - Patrimonio - Sport

- Direttore del Settore Servizi Pubblici Locali a Rete – Igiene Urbana;
- Direttore del Settore Programmazione Territoriale – Urbanistica – Pianificazione della Mobilità – Verde - Parchi e Giardini;
- Direttore del Settore Opere Pubbliche;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:

- di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 del Direttore del Settore – Risorse finanziarie, Società partecipate e Provveditorato – Organizzazione e Risorse Umane;
- di coerenza con gli strumenti di programmazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Regolamento degli uffici e dei servizi, del Direttore dell'Area Economica;

Visto altresì il parere di legittimità favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 47 e 49 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante del presente provvedimento, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità;
- 2) di dare mandato all'Ufficio di Consiglio di trasmettere l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale con procedura d'urgenza, nelle more dell'espressione del parere della competente Commissione Consiliare ove i tempi tecnici lo dovessero consentire;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza al fine di provvedere al rispetto della scadenza fissata al 31.12.2024 dal D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

